

La posta elettronica certificata obbligatoria tra presente e futuro del sistema camerale

Pierluigi Sodini
Unioncamere


Mantova, 4 novembre 2009

Il processo di informatizzazione del registro delle imprese

L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n.580 nell'istituire il registro delle imprese presso le camere di commercio, prevedeva che esso sarebbe stato tenuto e gestito con tecniche informatiche.

L'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n.340 ha disposto che le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, devono essere presentate dalla società per via telematica, mediante l'utilizzo della firma digitale

L'attività degli uffici del registro imprese



	2006	2007	2008	2009
totale	3.160.545	3.276.737	3.283.439	4.130.000
cartacee	692.634	694.248	642.391	540.000
telematico	2.467.911	2.582.489	2.641.048	3.590.000

La posta elettronica certificata

Il D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, recante il regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata, definisce la P.E.C come qualsiasi “sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici”. (vedi articolo 1, comma 1, lettera f).

La disciplina della posta elettronica certificata è stata poi completata dalle regole tecniche contenute nel D.P.C.M. del 2 novembre 2005.

L'obbligo di comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata

Il Codice dell'Amministrazione digitale impone alle pubbliche amministrazioni l'uso della posta elettronica certificata per lo scambio di documenti e di informazioni con chi ne facesse richiesta.

L'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, convertito nella legge 28 gennaio 2009 n.2, ha introdotto l'obbligo per le società di indicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata nel registro imprese.

Fino ad oggi le società che hanno dichiarato il loro indirizzo di PEC al registro delle imprese sono state **87.367** sul totale di **133.755** società di nuova iscrizione

La modalità di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 agosto 2009 che approva le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande di iscrizione degli atti al registro delle imprese, prevede nel modulo S1 un apposito campo- nella sezione destinata all'indirizzo della sede legale- per comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata la cui indicazione è obbligatoria per le società.

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

L'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007 n.40, ha disposto che la comunicazione unica per l'avvio dell'impresa deve essere presentata dagli interessati all'ufficio del registro delle imprese unicamente per via telematica, o su supporto informatico, e che essa quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi:

- a) per l'iscrizione al registro delle imprese (**camere di commercio**)
 - b) ai fini previdenziali (**INPS**)
 - c) ai fini assistenziali (**INAIL**)
 - d) ai fini fiscali, per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA (**Agenzia delle Entrate**)
-

L'indirizzo di posta elettronica certificata nell'ambito della ComUnica

L'articolo 8 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, contenente le regole tecniche della “comunicazione unica”, stabilisce che nel modello della comunicazione unica deve essere indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento.

Se l'impresa non dispone di una casella di posta elettronica certificata lo dichiara nella comunicazione unica indicando le modalità per la ricezione della comunicazione di assegnazione della casella.

I termini della “comunicazione unica”

Il 19 febbraio 2008 è stata avviata la sperimentazione della comunicazione unica in dieci camere di commercio”pilota”.

Fino al 31 dicembre 2008 sono arrivate complessivamente **4.578** dichiarazioni:
dal 1° gennaio al 31 ottobre 2009 sono state presentate **32.741** domande.

Dal 1° ottobre 2009 la sperimentazione è possibile su tutto il territorio nazionale.

Dal 1° aprile 2010 la comunicazione di avvio dell’attività economica diventerà obbligatoria per tutte le imprese per via telematica per il tramite degli uffici del registro delle imprese .

La medesima procedura si applicherà anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa.
